

Un po' di ordine sulle norme del collocamento ...

di Silvia Spattini

Molti commenti alle nuove norme in materia di collocamento hanno creato confusione invece di fornire chiarimenti.

Precisato subito che l'ambito di intervento sono i c.d. regimi particolari di autorizzazione (cfr., per una ricostruzione della normativa originali, S. Spattini, M. Tiraboschi, *Regimi particolari di autorizzazione e autorizzazioni regionali*, in P. Olivelli, M. Tiraboschi, *Il diritto del mercato del lavoro dopo la riforma Biagi*, Giuffrè, Milano, 2005, 263-286), occorre sottolineare che la novità non è tanto l'ampliamento del numero degli operatori autorizzati a svolgere l'attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, ma piuttosto la semplificazione delle procedure e, per alcuni soggetti, la riduzione dei requisiti, in un'ottica appunto di liberalizzazione o meglio di deregolamentazione.

Università, scuole superiori, comuni, camere di commercio, sindacati e associazioni datoriali, enti bilaterali e associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità e i gestori di siti internet sono tutti attori ai quali era già concessa la possibilità di richiedere l'autorizzazione per svolgere attività di incontro tra domanda e offerta di lavoro. Possibili nuovi operatori sono solamente i consorzi universitari e i patronati.

La vera novità riguarda, invece, le procedure. Tutti i soggetti menzionati sono direttamente autorizzati dalla legge. Sarà tuttavia necessario una comunicazione al Ministero del lavoro (secondo le modalità da definire in apposito decreto ministeriale), perché esso possa iscrivere nell'albo informatico (di cui all'art. 4, co. 1, d. lgs. n. 276/2003) i soggetti – appartenenti a tali categorie – che intendono effettivamente svolgere l'attività di intermediazione. Infatti, non esiste nessun obbligo a operare in tal senso, ma solo una facoltà.

Se per le università di poco si modifica l'*iter*, notevoli sono i cambiamenti per altri soggetti. La semplificazione è evidente se si considera che, in precedenza, le scuole superiori, ma anche i comuni e le camere di commercio potevano svolgere l'attività soltanto ottenendo una autorizzazione regionale. Per molto tempo, peraltro, non hanno avuto l'effettiva possibilità di esercitare tale facoltà a causa dell'inerzia di molti Regioni che non hanno prontamente legiferato in materia.

Sindacati e organizzazioni imprenditoriali, enti bilaterali e le associazioni citate dalla norma avevano già visto semplificata, grazie al Collegato Lavoro, la previgente procedura che richiedeva la presentazione della normale istanza (seppur con requisiti ridotti). Ora, come detto, questi soggetti sono autorizzati per legge, salvo comunicazioni di esercizio dell'attività.

Anche la possibilità di autorizzazione all'intermediazione per i gestori dei siti internet è una modifica risalente al Collegato lavoro. La novella ha, tuttavia, comportato l'agevolazione dell'autorizzazione direttamente prevista dalla legge.

La semplificazione del sistema si sostanzia poi nella riduzione e alleggerimento dei requisiti e obblighi previsti per l'ottenimento e la conservazione della autorizzazione. Se in precedenza, per molti dei soggetti elencati si richiedevano gli stessi requisiti previsti dal regime autorizzatorio "ordinario", ora per tutti gli operatori nell'ambito del regime particolare sono richiesti: l'assenza

della finalità lucro, l'interconnettersi alla borsa lavoro (Cliclavoro); la comunicazione alle Regioni e al Ministero del lavoro delle informazioni utili al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro. A queste condizioni, si aggiungono per scuole secondarie e università l'obbligo di pubblicare e rendere gratuitamente accessibili sui propri siti istituzionali i *curricula* dei propri studenti dall'iscrizione ad almeno dodici mesi dopo l'ottenimento del titolo di studio.

A tale proposito, giova chiarire, che non è previsto alcun obbligo generale per scuole secondarie e università a svolgere attività di *placement* e, quindi, a pubblicare i CV degli studenti, bensì quest'ultima è una condizione imprescindibile solo per quegli enti che svolgono l'attività di intermediazione.

Silvia Spattini
Direttore Adapt